

PEC E SUA GESTIONE

Si mette all'attenzione un orientamento un po' ondivago, o meglio, a doppio binario ad oggi espresso dalla Cassazione in merito alla gestione della pec.

La questione riguarda la notifica di un qualsiasi atto ad un indirizzo di posta certificata ricavato da uno degli elenchi pubblici a ciò dedicati tra i quali i il ReGIndE (avvocati), Ini-pec (privati), PP.AA e IPA (pubbliche amministrazioni), laddove si ottiene una risposta (RAC) apparentemente negativa di mancata consegna con la seguente dicitura “*casella inibita alla ricezione*”, il che vuol dire che la casella del destinatario è piena e non può ricevere altre pec.

Con un primo orientamento che è da subito apparso il più razionale e condivisibile (*Cass civ. sentenza n. 3965 del 18 febbraio 2020*; *Cass civ. Sentenza 21 maggio 2018, n. 12451* e *Cass. n. 23650/16*), la SC ha ritenuto che la comunicazione fatta dalla cancelleria ove ha avuto come risposta “casella piena”, deve ritenersi regolarmente avvenuta giacché, una volta ottenuta dall'ufficio giudiziario l'abilitazione all'utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l'avvocato, che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo PEC, diventa responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l'onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati.

Poiché il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, adottato con D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, ha imposto al soggetto abilitato esterno una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi, la Corte ha altresì aggiunto che l'inosservanza di tali obblighi da parte del difensore della parte privata, il quale non si sia dotato dei necessari strumenti informatici o non ne abbia verificato l'inefficienza, ne determina l'imputabilità in caso di mancata consegna. Ciò può avvenire allorché, come nel caso discusso, la relativa P.E.C. abbia restituito un messaggio di errore per avvenuto superamento del limite di capienza della casella del destinatario, che era stata pertanto inibita alla ricezione di nuovi messaggi.

In altre parole, ogni destinatario è responsabile della gestione e manutenzione della propria casella PEC.

Diversamente, con un secondo orientamento più recente (*Cass. Civ ordinanza 14446/2021* e *sent. 40758/2021*) la cassazione ha, invece, stabilito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Sottolinea la SC che la facoltà di notificare gli atti in via telematica non toglie la prerogativa processuale delle parti di individuare un domicilio fisico in un luogo specifico, eventualmente in associazione a quello digitale, per la notifica degli atti. Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine per “casella piena”, pertanto, il notificante dovrà procedere secondo le regole generali dettate dagli articoli 137 ss. c.p.c..

Quindi, con secondo questo ultimo orientamento espresso dalla SC è il mittente che, una volta che ha

ottenuto un avviso di mancata consegna, in quanto il messaggio è stato rifiutato dal sistema perché la casella di posta è inibita alla ricezione per fatto imputabile al titolare dell'indirizzo PEC, dovrà essere lui parte diligente, sempre se ancora nei termini, e rimediare con notifica tradizionale.

In ultimo si riporta anche un'altra decisione (sentenza n.17968 2021) che, nel rigettare il ricorso che sosteneva la remissione in termini del richiedente poiché la pec a lui indirizzata era finita nella "*posta indesiderata*", la Cassazione precisa che il difensore della parte privata (**avvocato**), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 3 R.G. 25467/2018 m) del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011:

a) è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispyware idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati" articolo 34 (comma 2);

b) è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che "deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 (comma 4);

c) è anche tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (comma 5).

Concludendo, appare che i ragionamenti della Corte portino a due differenti soluzioni a seconda se il mittente sia il Tribunale (salvezza della notifica per responsabilità del destinatario nel tenere efficiente la propria casella PEC) o l'avvocato nel caso in cui debba notificare un atto.

In questo secondo caso non si comprende perché il principio dettato dagli Ermellini sposti l'attenzione sul mittente obbligandolo, in caso di risposta negativa per pienezza della casella pec del destinatario, a replicare la notifica nei termini di legge e per via tradizionale.

Quid juris, allora, in questa seconda ipotesi nel caso in cui, come è capitato allo scrivente, anche la notifica tradizionale non raggiunga apparentemente il suo scopo perché l'indirizzo del destinatario risulta sconosciuto al p.u. (postino o Ufficiale Giudiziario che sia) nonostante egli abbia dichiarato la sua sede essere lì e che ciò risulti dalla stessa visura camerale coeva al tentativo di notifica?